

MICROCREDITO PER LE IMPRESE TOSCANE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
 - 1.3 Soggetto gestore**

- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Spese ammissibili**
 - 3.2 Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.5 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause di inammissibilità**
 - 5.4 Criteri di priorità**
 - 5.5 Esiti istruttori**

- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SPESA**
 - 6.1 Sottoscrizione del contratto**
 - 6.2 Obblighi del beneficiario**
 - 6.3 Modifiche dei programmi di spesa e variazioni**
 - 6.4 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa**
 - 6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)**

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**
 - 7.2 Modalità di erogazione del microcredito e rimborso**

- 8. CONTROLLI E REVOCHE**
 - 8.1 Controlli e ispezioni**

- 8.2 Rinuncia**
- 8.3 Revoca e recupero del finanziamento**
- 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
- 9.3 Disposizioni finali**

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato A Schema di Contratto

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana, con il presente bando intende realizzare quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1264 del 22 dicembre 2014, integrata e modificata dalla Delibera n. 1015 del 25 settembre 2017, che prevede l'apertura di un fondo denominato "Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali".

L'obiettivo operativo è quello di favorire una rapida ripresa delle imprese danneggiate a seguito di calamità naturali avvenute nei Comuni della Toscana individuati con atti di Giunta Regionale. La domanda di aiuto deve riferirsi ad eventi avvenuti nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento agevolato a tasso zero da riferirsi sia a spese per gli investimenti che a spese per la liquidità.

Entrambe le finalità sono finanziate con le disponibilità del Fondo "Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali", a sua volta originariamente costituito con parte delle disponibilità del Fondo Unico Rotativo per Prestiti – Linea 1.4 a2) o di altri fondi rotativi, allocate presso il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Toscana Muove, gestore delle misure di intervento regionale connesse a strumenti di ingegneria finanziaria e, in particolare, tra le disponibilità derivanti da rientri o dotazioni relativi alle tipologie di prestiti con origine diversa dalle risorse FESR (DOCUP 2000-2006 e POR Creo 2007-2013).

L'intervento è attuato ai sensi e del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59", nonché della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese" e nel rispetto degli indirizzi di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 1264/2014 integrata e modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1015/2017.

La tipologia di procedimento adottata dal presente Bando, è quella valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000, nonché dall'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998.

La data iniziale per la presentazione delle domande è fissata al 02/10/2017.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione originaria del Fondo di cui alla DGR 1264/2014 è pari a € 5.000.000,00; la dotazione alla data di approvazione del presente Bando è pari a € 4.638.375,70.

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali ulteriori risorse regionali e/o nazionali.

Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, capofila, Artigiancredito Toscano

s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso¹.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, ivi comprese, nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. n. 240/2017), aventi i seguenti requisiti:

- Regularmente iscritti alla CCIAA competente per territorio, nel caso dei professionisti, possedere Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Con sede legale/o operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa e che abbiano consegnato all'Ente competente la scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” messa a disposizione dalla Protezione Civile;
- Con sede legale e/o operativa in Toscana che al momento dell'evento calamitoso esercitavano la propria attività nei Comuni interessati e abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- La cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;

Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

Le imprese e i professionisti devono essere inoltre in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2, e devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale che realizza il progetto per cui si richiede il finanziamento, rientrando nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere

C – Attività manifatturiere

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

H – Trasporto e magazzinaggio

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – Servizi di informazione e comunicazione

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52

Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto in riferimento ad uno stesso evento calamitoso.

¹ D.D. n. 5725 del 20.12.2013

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 1 che dovrà risultare soddisfatto al momento dell'erogazione), tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)². Nei casi in cui non è previsto il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;
2. possedere un redditività tale da permettere la restituzione del prestito, come da descrizione dei flussi di cassa previsionali, e di essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti. (Centrale Rischi – Banca d'Italia);
3. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nei Comuni nel territorio regionale con dimostrazione, tramite la scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" sopra citata, di aver subito danni nello svolgimento della propria attività nei Comuni interessati dall'evento calamitoso. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale o dall'Agenzia delle Entrate;
4. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non essere "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
7. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di presentazione della domanda di procedimenti di revoca totale o parziale (in caso di realizzazione parziale e difforme da quella autorizzata), nonché, in caso di aiuti rimborsabili, di procedimenti amministrativi di revoca del beneficio del termine per mancato rispetto del piano di rientro (articolo 4 bis comma 8 bis della L.R. 35/2000);
8. possedere la capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva³ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante

² Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012. DM 13 marzo 2013, DM 14 gennaio 2014 e D.M. 30 gennaio 2015.

³ Art.9, comma 2, lettera c), D.lgs 08/06/2001 n.231

⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

9. non aver riportato (legale rappresentante) nei 10 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

c) condanna per ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alle lettere a), b) e c). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

10. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁵;

11. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti, ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea⁶;

12. possedere la dimensione di micro piccola o media impresa ai sensi del Reg. 651/2014;

13. possedere i requisiti come definiti al paragrafo 2.1;

14. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;

per la verifica del possesso del requisito di cui al punto 2) si precisa che i beneficiari devono essere in regola con il pagamento delle rate a medio termine alla data dell'evento calamitoso. In caso di domanda presentata oltre i 6 mesi dalla data dell'evento calamitoso la regolarità deve essere alla data di presentazione della domanda.

⁵L.R. n.35/2000, art. 9-bis

⁶D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 3) a 14) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nel modulo di domanda di cui all'art.4 .

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato nelle unità locali o sedi che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi e risultanti dalla scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive", attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione unitamente alla perizia, di cui al successivo paragrafo 7.1.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 8), 9) e 10).

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese connesse alla ripresa ed al rilancio delle attività danneggiate dagli eventi calamitosi come di seguito dettagliato:

a) per investimenti:

1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati);
2. opere murarie ed assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;
3. investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

b) per liquidità

1. scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti⁷;
2. sospensione dell'attività per un numero minimo di tre giorni lavorativi;
3. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi, spese tecniche, spese per rimozione e smaltimento dei detriti e del fango);
4. costo della perizia per la quantificazione dei danni di cui al successivo punto 7.1., e comunque nel limite massimo di € **3.000**

Sono esclusi:

- le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o

⁷Sono comprese in questa voce i prodotti semilavorati, i prodotti finiti e le scorte di proprietà anche di imprese terze, presenti al momento dell'alluvione, oggetto di lavorazione e/o di deposito da parte dell'impresa danneggiata, come dovrà risultare da idonea documentazione (contratti, lettere di incarico ecc.) da presentare in sede di rendicontazione.

prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi di trasporto di persone e merci;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- lavori in economia, fatta eccezione per il materiale acquistato per la realizzazione di tali lavori, come risultante da idonea documentazione di spesa;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- i beni acquistati a fini dimostrativi;
- imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata LA tracciabilità,

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana.

Il finanziamento concesso è di importo pari o inferiore al danno dichiarato.

Il valore del danno è quantificato da quanto dichiarato dal beneficiario in scheda C, eventualmente integrato con ulteriori danni quantificati nell'apposito schema nel modulo di domanda di ammissione⁸.

Il tetto massimo del finanziamento concedibile comunque non può superare Euro 20.000,00, anche se dalle dichiarazioni rese e/o nella perizia asseverata risultassero danni superiori.

In fase di rendicontazione le dichiarazioni riguardanti l'ammontare del danno devono essere comprovate da perizia asseverata. Nel caso in cui il valore dei danni attestato in perizia risultasse inferiore a quanto dichiarato in domanda, il finanziamento concesso verrà decurtato della differenza, con conseguente riduzione o azzeramento dell'importo del saldo da erogare. Tale differenza potrà inoltre essere oggetto di recupero, tramite decreto dirigenziale, se risultasse superiore all'ammontare del saldo da erogare.

⁸Ci sono tipologie di danni che non possono essere quantificate in scheda C, quali ad esempio gli automezzi. In questi casi tali danni devono essere conteggiati nell'apposita tabella prevista nel modulo di domanda.

Per determinare il valore del danno si dettano i seguenti criteri:

Beni immobili

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate;

Impianti, macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

1. in caso di distruzione o danno irreparabile, **dal costo per il riacquisto** di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto⁹.
2. in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento;

Scorte

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Sospensione dell'attività

Il contributo correlato alla durata della sospensione delle attività è quantificato in trecentosessantacinquesimi (365) sulla base dei redditi prodotti dall'impresa richiedente, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per reddito prodotto si intende: per le società di capitali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi; per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità ordinaria; per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 2 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità semplificata; per le imprese individuali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, al netto dei redditi non d'impresa. Nel caso di imprese familiari il reddito di impresa è integrato dai redditi di partecipazione dei familiari (quadro RH).

Per la attività avviate nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, la domanda deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9/7/1997, n. 241.

Ai fini del riconoscimento della sospensione dell'attività **per almeno 3 giorni lavorativi** il richiedente dovrà presentare idonea documentazione quale:

- provvedimento di sgombero e/o evacuazione dell'immobile in cui ha sede l'impresa emesso dal Comune o altro Ente competente;
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte degli uffici della Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco;

⁹ Nel caso di veicoli il valore del danno può essere ricavato dai listini comunemente usati per conoscere il prezzo dei veicoli usati (es. Quattroruote, Alvolante ed altri, del mese di settembre 2017). Nel caso in cui il danno risulti maggiore per la presenza di particolari allestimenti esso può essere indicato e dovrà poi essere confermato da una perizia in sede di rendicontazione. Nel caso di macchinari e attrezzature soggette ad obsolescenza, il valore del danno è determinato dal prezzo di riacquisto nel bene equivalente (es. PC; attrezzature audio/video non più in produzione ne' soggette a quotazioni di mercato di beni usati).

- accertamenti (e relativi verbali) effettuati dalla Polizia Municipale da cui risulti la chiusura temporanea dell'attività a causa degli eventi calamitosi;
- per le attività esercenti commercio al minuto ed assimilati: **registro dei corrispettivi giornalieri** che attesti la mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali per i giorni di sospensione,
- eventuale altra documentazione in grado di attestare la sospensione dell'attività imprenditoriale per almeno 3 giorni lavorativi;

3.2 Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento

L'agevolazione consiste nel finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 "*de minimis*".

L'importo del finanziamento va da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 20.000,00 per ogni singola domanda. Ogni impresa o titolare di partita IVA può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso.

La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi con un preammortamento di 24 mesi, e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a euro 5.000,00.

La percentuale di copertura del costo ammissibile è del 100% della spesa ritenuta ammissibile con i seguenti limiti:

- costo della perizia asseverata: massimo Euro 3.000,00

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere state sostenute a partire dai 3 mesi antecedenti l'evento calamitoso.

Termine finale

Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi al soggetto gestore. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. Una seconda proroga, per una

durata massima di 3 mesi, su richiesta del beneficiario può essere concessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) impossibilità a presentare la rendicontazione finale di spesa per problemi di fornitura legati a procedure concorsuali o cessazione dell'attività del fornitore;
- b) cause di forza maggiore dovute ad eventi alluvionali e ad altre calamità naturali;
- c) problemi sul corretto funzionamento del bene oggetto dell'investimento con conseguente impossibilità di procedere al saldo fino alla corretta messa in opera dello stesso.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.

3.4 Intensità dell'agevolazione

I finanziamenti sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01) e s.m.i..

3.5 Cumulo

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'articolo Reg. (UE) n 1407/2013.

In particolare gli aiuti concessi con il presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di stato:

- sempre, se riguardano diversi costi ammissibili;
- in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo più elevato applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014, da altri regolamenti d'esenzione o da altre decisioni della Commissione Europea.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

La somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite il canale on-line accedendo al portale tramite il sito Internet <http://www.toscanamuove.it>, per via telematica, **a partire dalle ore 09,00 del 02/10/2017** fino ad esaurimento delle risorse definite al paragrafo 1.2.

Nelle more delle modifiche tecniche e della disponibilità operativa del portale per la compilazione online, la presentazione delle domande a valere su questo bando, potrà avvenire tramite PEC da inviare a MAIL@PEC.FIDITOSCANA.IT, compilando la modulistica

scaricabile dal sito WWW.TOSCANAMUOVE.IT, compilata e sottoscritta digitalmente in tutte le sue parti a pena di inammissibilità.

Per le imprese colpite dall'alluvione avvenuta a Livorno il 9 e 10 Settembre 2017 è inoltre possibile consegnare la domanda cartacea, con firma olografa, presso lo sportello FIDI TOSCANA operativo presso l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Enrico Rossi, via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 Livorno.

In questi casi, per quanto non applicabili, non rilevano le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1. e 4.2.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove gli interessati chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

Al termine della corretta compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Toscana Muove al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on line, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti al successivo paragrafo 4.3, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto, e protocollata all'interno del portale.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

La domanda generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" presente sul sistema.

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si specifica che la domanda di aiuto contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it> oppure allegata alla domanda via PEC.

Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Non verrà istruita la domanda:

- che non risulti firmata digitalmente e protocollata¹⁰
- che sia redatta e /o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando
- priva della documentazione obbligatoria

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di finanziamento occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

A) copia della scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” presentata all’Ente competente per eventi accorsi non oltre i 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda;

B) Scheda di sintesi del progetto e piano finanziario con relativi dati economici dello stesso, accompagnati da una relazione sintetica illustrativa del progetto con elenco delle spese da sostenere che contenga anche la descrizione dei flussi di cassa previsti che consentiranno la restituzione del prestito. Per le spese già sostenute copia delle fatture emesse;

C) Dichiarazione della dimensione aziendale;

D) Dichiarazione sugli aiuti incompatibili/illegali;

E) Dichiarazione ambientale;

F) Documentazione per la determinazione della redditività economica (cash flow):

Per tutte le imprese (tranne i liberi professionisti):

- conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda ove disponibile;

¹⁰Nel caso di domande presentate di persona, nel caso in cui non risulti firma olografa

- conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-programma

Per le sole società di capitali:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo della nota integrativa e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale. Nel caso in cui tale documentazione sia disponibile tramite estrazione dal sistema camerale, non sarà necessario allegarla.;

Per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;

Per le sole imprese in contabilità semplificata e liberi professionisti:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima due dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;

G) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

H) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili;

I) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

L) Dichiarazione carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. divieto di caporalato);

M) Dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunicazione alla Regione della composizione della compagine societaria e l'obbligo di fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria".

N) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il regolare rimborso di eventuali finanziamenti in essere alla data dell'evento calamitoso.

O) Documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di priorità di cui al punto 5.4;

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando, (ad eccezione di quello previsto dalla lettera O) saranno considerate inammissibili, e non saranno istruite.

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività Produttive" ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" di cui al paragrafo 1.3.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (vd. paragrafo 5.2): verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4)
- criteri di priorità (vd. paragrafo 5.4): progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati ai fini dell'assegnazione delle eventuali priorità (vd. paragrafo 5.4)
- esiti istruttori (vd. paragrafo 5.5).

5.2. Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 2) a 5) e ai punti 12), 13) e 14) del paragrafo 2.2.
- Il requisito di cui al punto 1 del paragrafo 2.1 dovrà risultare regolare entro la data di erogazione dell'anticipo.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 3), 4) 5), 5) 12) e 13) e 14) del medesimo paragrafo;

- la valutazione di ammissibilità delle spese, la congruità e la pertinenza delle stesse;

Il requisito del possesso di una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito di cui al punto 2) del paragrafo 2.2. è inteso come possesso di un flusso di cassa previsionale pari

alla somma delle rate di rimborso annuali previste e viene verificato a seguito della redazione di cui al paragrafo 4.3 lettera B).

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni riguardanti alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione e/o invio della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 5) e 13), 14) e 15) di cui al paragrafo 2.2;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili dalla sola documentazione tecnica relativa alla domanda presentata;
- l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di attribuzione di priorità.

5.4 Criteri di priorità

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. A parità di data di presentazione della domanda, sarà data priorità a:

1. imprese ubicate nelle aree di crisi di cui alla ricognizione della decisione di G.R. n. 19/2017;
2. domande contenenti anche il fermo attività;
3. domande con la minore incidenza percentuale fra il finanziamento richiesto e il danno dichiarato.

In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di mantenere la validità delle graduatorie e di provvedere allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

5.5 Esiti istruttori

L'attività istruttoria si conclude entro **10** giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al punto 5.2.

La comunicazione al soggetto richiedente della concessione o non ammissibilità all'agevolazione dovrà essere inviata, dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'istruttoria.

Con la stessa comunicazione, in caso di esito positivo, il soggetto gestore trasmette ai beneficiari la relativa documentazione: delibera di concessione, contratto da sottoscrivere, modulo per la richiesta di anticipo.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SPESA

6.1 Sottoscrizione del contratto

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione di cui al par. 5.5, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il contratto redatto secondo lo schema allegato al presente bando, nonché il modulo per la richiesta di anticipo che riceverà unitamente alla comunicazione dell'esito. La firma del contratto avviene tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it> o tramite scambio di PEC.

La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile del procedimento della Regione Toscana.

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'agevolazione concessa per rinuncia.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il "Piano di rientro" che sarà definito successivamente alla conclusione del progetto, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base delle somme effettivamente e correttamente rendicontate.

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto di cui all'Allegato A.

6.3 Modifiche dei programmi di spesa e variazioni

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il progetto, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando. Le modifiche di cui sopra devono essere coerenti con la finalità del progetto presentato e saranno soggette a valutazione al momento della presentazione della rendicontazione finale di cui al paragrafo 7.1.

Le spese effettivamente realizzate non possono essere inferiori all'80% del valore ammesso. Fermo restando tale limite la realizzazione parziale del progetto di spesa comporterà la revoca parziale secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 8.3. La riduzione del programma si deve intendere calcolato sul totale e non sulle singole voci di spesa ammesse.

E' consentita una realizzazione inferiore all'80% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermo restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.4 e 3.5 con riferimento alle singole voci di spesa ed al limite minimo pari a euro 5.000,00 di cui al paragrafo 3.2.

Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo, devono essere comunicate in forma di istanza on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it> o via PEC entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.

6.4. Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa

Si ha modificazione del beneficiario nel caso in cui la modifica intervenga entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (3 anni dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa)

Procedure:

La domanda di modifica del beneficiario del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi entro 60 giorni dalla richiesta, ammette il nuovo soggetto.

A tale fine, nel decreto dirigenziale che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passi in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza di requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca dell'agevolazione.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni di debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Fattispecie:

A) Cessione di azienda o ramo di azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre alla redditività economica con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

In questo caso si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

La trasformazione si ha quando una società, durante la sua vita, assume un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Non comporta l'estinzione di una società preesistente bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione, oltre alla redditività economica, con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità limitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (che si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre alla redditività economica con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario, con la domanda di modifica, deve anche dichiarare la parte di agevolazione oggetto di scissione.

La modifica è ammissibile ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre alla redditività economica con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2 solo nel caso in cui il contributo passi in tutto o in parte al nuovo soggetto.

6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)

Decorso il periodo di obbligo del mantenimento (3 anni dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e acollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso della redditività economica determinata con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2. Entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido e dovranno sottoscrivere un atto di acollo inviato dal soggetto gestore al termine dell'esame della richiesta.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra i tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed il termine di completamento del progetto. I beni che risultino pagati nei tre mesi precedenti potranno essere rendicontati soltanto una volta¹¹.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sulla Linea di azione "Microcredito calamità naturali" – ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro"

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC, con riferimento agli attivi materiali ed immateriali

- relazione attestante la realizzazione dell'investimento;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;

¹¹Es. l'acquisto della stessa tipologia di scorte non potrà essere inserita tra le spese già effettuate nei tre mesi precedenti e quelle acquistate successivamente all'evento.

- copia conforme degli atti relativi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);
- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

Unitamente alle spese rendicontate dovrà essere presentata anche perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio ovvero di pubblici dipendenti iscritti ai relativi ordini o collegi.

La mancata presentazione della perizia costituisce causa di revoca dell'agevolazione e di recupero dell'anticipo erogato. Nel caso in cui i danni dichiarati siano riferiti soltanto ad automezzi è possibile inviare listini che attestino il valore dei veicoli danneggiati. A tale scopo i beneficiari potranno far ricorso a listini disponibili su riviste o siti internet specializzati, o altro documento comprovante il valore del veicolo danneggiato e suscettibile di controllo e verifica da parte del soggetto gestore¹².

7.2 Modalità di erogazione del microcredito e rimborso

L'erogazione del microcredito è subordinata alla sottoscrizione del contratto.

L'erogazione del finanziamento avviene seguito della firma del contratto come descritta al paragrafo 6.1. con le seguenti modalità:

- a titolo di anticipo, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa, per un importo pari all'80% del finanziamento concesso da erogare entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto e del modulo per erogazione firmati dall'impresa;
- a saldo erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione totale delle spese presentata dal beneficiario.

Nel caso in cui emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa alla rendicontazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

L'erogazione del finanziamento in anticipo o a saldo avverrà compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle

¹² Nel caso di veicoli il valore del danno può essere ricavato dai listini comunemente usati per conoscere il prezzo dei veicoli usati (es. Quattroruote, Alvolante ed altri, del mese di settembre 2017). Nel caso in cui il danno risulti maggiore per la presenza di particolari allestimenti esso può essere indicato e dovrà poi essere confermato da una perizia in sede di rendicontazione. Nel caso di macchinari e attrezzature soggette ad obsolescenza, il valore del danno è determinato dal prezzo di riacquisto nel bene equivalente (es. PC; attrezzature audio/video non più in produzione ne' soggette a quotazioni di mercato di beni usati).

norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

L'erogazione del finanziamento (anticipo o a saldo) è preceduta dalla verifica dei requisiti di cui ai paragrafo 2.2 punti 1), 3), 4), 5), 12) e 13).

L'erogazione del finanziamento a saldo verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 e 590 c.p. art. 25 septies del Dlgs 231/2001);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del Dlgs 81/2008);
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (Dlgs 24/2014 e Dlgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori di importo superiore a euro 10.000,00 (Dlgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

L'erogazione a saldo è preceduta dall'approvazione con atto della Regione Toscana della rendicontazione totale delle spese ammesse.

L'avvio del periodo di preammortamento, della durata ventiquattro mesi, coincide con la data di erogazione dell'anticipo.

Il rimborso del finanziamento inizia il giorno successivo a quello del termine del periodo di preammortamento come dettagliato nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento, con le seguenti modalità:

- a) rate trimestrali posticipate costanti;
- b) numero minimo di rate: 12
- c) numero massimo di rate: 40

La durata del finanziamento pertanto va da un minimo di 60 mesi ad un massimo di 144 (di cui 24 di preammortamento). E' previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

8. CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità:

A. Dopo la comunicazione degli esiti istruttori

Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procede ai controlli a campione, a pena di decadenza¹³ su tutti i soggetti finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 6) a 11) al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda;

B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal contratto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procede alla verifica dei requisiti di cui ai punti 8), 9) e 10) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

In ordine alle autocertificazioni presentate per carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) l'Amministrazione regionale effettua i controlli ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 prima di ogni erogazione.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione di cui al paragrafo 5.5, l'**eventuale rinuncia** all'aiuto firmata digitalmente¹⁴.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁵ come indicato al paragrafo 8.4.

¹³ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

¹⁴ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹⁵ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

8.3 Revoca e recupero del finanziamento

Costituiscono cause di **decadenza e conseguente revoca**¹⁶ totale del finanziamento:

- esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1,
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'agevolazione richiesta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall' art. 4 dello stesso, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;
- mancata sottoscrizione del Contratto;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- rinuncia del beneficiario di cui al paragrafo 8.2;
- mancato raggiungimento del limite minimo di spesa come previsto al paragrafo 6.3 del bando.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui al paragrafo 8.2 e di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

In caso di revoca totale è disposto a carico del beneficiario il pagamento del rimborso forfetario ai sensi del paragrafo 8.4 del bando.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

- a) la non completa realizzazione del progetto e/o non corretta rendicontazione finale;
- b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al Contratto di finanziamento.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta

¹⁶ Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

Il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca totale del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione del finanziamento¹⁷, sulla base delle tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate di seguito:

- Euro 451,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o di revoca precedente all'erogazione;
- Euro 1.000,00 nel caso di revoca con recupero del finanziamento erogato

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 990 del 18/09/2017 qualora l'importo oggetto di revoca e/o recupero sia inferiore o uguale a Euro 5.000,00 si applicano i seguenti importi forfettari:

- Euro 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o di revoca precedente all'erogazione
- Euro 585,00 nel caso di revoca con recupero del finanziamento erogato;

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

¹⁷ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente/beneficiario e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive, sostituita dal 01/10/2017 dalla Dr.ssa Elisa Nannicini.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica elisa.nannicini@regione.toscana.it;

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
 -per Fidi Toscana S.p.A. il Direttore generale pro-tempore;
 -per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero;
 -per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli.

L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
 -Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it,
reclami@fiditoscana.it.
 -Artigiancredito Toscano S.C. Tel. 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail:
servizioreclami@artigiancredittoscano.it,
 -Artigiancassa S.p.A. Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it,
reclami@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive. Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC nei casi previsti dal Regolamento.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando:

UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato

REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59
LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi
Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale
LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 e s.m.i, recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013

DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 e s.m.i, recante Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili

DELIBERA G.R. n. 579 del 21/06/2016 “Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese”

DELIBERA G.R. n. 1015 del 25/09/2017

DELIBERA G.R. n 1157 del 23/10/2017